

Rovigo, lì 20/12/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

PUBBLICITA' AIUTI E SOVVENZIONI ENTRO IL 31.12.2021

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito agli obblighi pubblicitari degli aiuti e/o delle sovvenzioni ricevute da parte delle Pubbliche Amministrazioni da pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2021 per evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

Premessa

Entro il 31 dicembre p.v. i soggetti che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, dovranno pubblicare sui propri siti internet gli importi e le informazioni relativi a tali aiuti. Il tema era già stato trattato con informativa del 15/06/2021 e di seguito si offre una sintesi aggiornata in vista dell'imminente scadenza.

RICORDA - La scadenza originaria è il 30 giugno di ciascuno anno. Esclusivamente per il 2021, il DL Riaperture ha previsto che le sanzioni derivanti dall'inosservanza degli obblighi pubblicitari si applichino a partire dal 1° gennaio 2021. Per evitare l'applicazione delle sanzioni, pertanto, sarà necessario adempiere all'obbligo entro il 31 dicembre 2021.

Soggetti interessati

Sono interessati dall'obbligo:

- i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. (vedi nota a piè pagina "1")
- i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (o nota integrativa abbreviata) (vedi nota a piè pagina "2");
- associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.

Soggetti eroganti

PA (Pubblica Amministrazione): tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013:

- enti pubblici economici e ordini professionali;

Sede legale:

ROVIGO (RO) – Viale delle industrie 3/A

Tel. 0425 422109 - Fax 0425 422017

info@studiobroccanello.it

- società a controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016, escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto e le loro partecipate salvo che queste siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni non per il tramite della società quotata;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi su tre da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Oggetto dell'obbligo

Devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, "non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, come ad esempio i contributi a fondo perduto erogati dall'Amministrazione Finanziaria a causa del Covid-19 e i crediti di imposta relativi al comparto Transizione 4.0);
- le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (ad esempio tariffe omnicomprensive e quelle incentivanti erogate dal GSE);
- la retribuzione per un incarico ricevuto;
- le retribuzioni che sono dovute a titolo di risarcimento.

NOTA BENE - Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista dal sito internet istituzionale, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari di cui al comma 125-bis a condizione, tuttavia, che venga dichiarata l'esistenza dei predetti aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa (o nota integrativa abbreviata), sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il **criterio per cassa**.

NOTA BENE - Per le eventuali erogazioni non in denaro, il vantaggio economico andrà riferito all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto.

Limite di valore

L'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti è pari o superiore ad € 10.000.

Di conseguenza andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000.

Modalità di assolvimento dell'obbligo

Soggetti che redigono bilancio ordinario → Nota integrativa

Altri soggetti → Sito internet - portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza

Informazioni da pubblicare

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- Data di incasso;
- Causale.

Regime sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi pubblicitari comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione accessoria consistente nella restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Informazioni per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata a seguito di indicazioni fornite allo Studio trovano in apposito paragrafo della nota integrativa (Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124) alcune delle informazioni richieste ai fini dell'adempimento oggetto della presente circolare, tuttavia spetta al soggetto verificare la completezza dei dati da pubblicare. Peraltro alcuni "commentatori" della norma ritengono che se in nota integrativa, anche di bilancio abbreviato, vi sono sufficienti informazioni non è necessaria la pubblicità "on line", altri interpreti della norma ritengono invece sia comunque dovuta la pubblicazione on line. Nonostante la richiesta di chiarimenti gli enti di riferimento non hanno emesso alcuna circolare esplicativa.

Informazioni per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria

In vista della conclusione dell'esercizio 2021 i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria sono pregati di trasferire entro il 31.01.2022 allo Studio le informazioni da pubblicarsi nella nota integrativa del bilancio d'esercizio al 31.12.2021.

NOTA BENE : come già segnalato, si precisa nuovamente, che se l'importo cumulativo dei benefici in questione è inferiore ai € 10.000,00 non c'è nessun obbligo di pubblicità.

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Broccanello

Note a piè pagina:

(1) Art. 2195 c.c. "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese, gli imprenditori che esercitano:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti."

(2) Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.